

COMUNE DI LONGIANO
INFORMATIVA - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU ART 1 COMMI 739-783 LEGGE 160/2019

PER L'ANNO 2021 SI CONFERMANO LE ALIQUOTE IMU DEL 2020

APPROVATE CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 29/07/2020

AL FINE DI AGEVOLARE I CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO E' RESO DISPONIBILE
IL SEGUENTE LINK :

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E675>

SOGGETTI INTERESSATI : Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

IMMOBILI INTERESSATI : Fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e abitazioni principali (solo categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e pertinenze della stessa se accatastate C2, C6 e C7).

ABITAZIONE PRINCIPALE: L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze);

COMODATI: E' prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per: le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. **Dall'anno 2020 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione.**

L'IMU NON E' DOVUTA per le seguenti categorie di abitazione principale:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE): l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non è più equiparata per legge all'abitazione principale. Dovrà quindi essere

corrisposta l'IMU applicando l'aliquota corrispondente alla casistica delle unità immobiliari tenute a disposizione. In ogni caso per i **SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO a decorrere dal 2021 la legge di bilancio 178/20 prevede una riduzione del 50% dell'Imu dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.** La nuova agevolazione risulta diversa da quella soppressa e prevista per gli iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all'estero). Infatti il dipartimento delle Finanze conferma che a differenza dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato». Pertanto, lo sconto Imu può trovare applicazione, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco - quindi non residente nel territorio italiano - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall'Italia. L'immobile deve essere un'abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva). L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non è più equiparata per legge all'abitazione principale. Dovrà quindi essere corrisposta l'IMU applicando l'aliquota corrispondente alla casistica delle unità immobiliari tenute a disposizione. Per poter avere diritto a tale agevolazione i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), entro il 30 giugno 2022.

ESENZIONI IMU 2021 CONNESSE A EMERGENZA DA COVID-19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stata disposta l'esenzione dal versamento della rata di acconto IMU 2021 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

La normativa che prevede l'esenzione è la seguente:

- articolo 1, comma 599, Legge 178/2020 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - in vigore dal 01/01/2021
- Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come comunicare il diritto all'esenzione:

Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021)

- **•indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;**
- **•barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.**

BENI MERCE: fino al 2021 i beni-merce sono soggetti ad imposta con aliquota 0,1 per cento.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: A decorrere dal 2020 sono soggetti ad imposta i fabbricati rurali strumentali, aliquota 0,1 per cento.

ESENZIONE PER ALCUNI TERRENI AGRICOLI: Esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Il c. 13 della L.n. 208/2015 stabilisce che «a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Mef n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO: La Legge n. 160/2019 stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'IMU per la quota pari allo 0,76 per cento.

ALIQUOTE 2021 E VERSAMENTI

Per il calcolo della 1^a e 2^a rata dell'imposta 2021 si applicano le aliquote deliberate con delibera di C.C. n.11 del 29/07/2020 dell'IMU 2020.

- Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9) Detrazione € 200,00 Aliquota 0,6 per cento;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,1 per cento;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati Aliquota 0,1 per cento;
- Fabbricati gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/10 Aliquota 9,6 per cento;
- Fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti Aliquota 0,96 per cento;
- Terreni agricoli Aliquota 0,76 per cento;
- Aree fabbricabili Aliquota 0,96 per cento

PRIMA RATA ACCONTO: 16 GIUGNO 2021

SECONDA RATA SALDO: 16 DICEMBRE 2021

RAVVEDIMENTO OPEROSO: Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA: I contribuenti in possesso dei dati catastali possono effettuare autonomamente il calcolo dell'Imposta consultando il sito internet del comune www.comune.longiano.fc.it. Nel sito stesso è attivo il link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E675> che consente il calcolo dell'Imposta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

La presente informativa rappresenta una sintesi degli adempimenti principali, maggiori informazioni si potranno ottenere:

(Il martedì- giovedì- venerdì mattina dalle ore 9,00 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00); tel. 0547666499; ica.longiano@icatributi.it

Ufficio Tributi del Comune di Longiano Tel. 0547-666453 e 0547-666444

e-mail: tributi@comune.longiano.fc.it fabio.righini@comune.longiano.fc.it

Il Funzionario Responsabile

Dott. Fabio Righini